RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

# Art. 35

Per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i periodi di anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli dei gruppi A e B di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI alla presente legge sono ridotti alla meta'. Peraltro nessun funzionario potra' fruire di tale riduzione per conseguire piu' di una promozione.

Per il conferimento del posti di grado 7° di ispettore per i servizi del tesoro disponibili nella prima attuazione della presente legge l'anzianita', nel grado 8° stabilita dall'articolo 70 del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e' ridotta ad un anno.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria |
| Estremi | Legge 25 gennaio 1940, n. 4 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1940 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-dell-amministrazione-finanziaria/art-35/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it